

Messaggio

numero

7141

data

10 novembre 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2014 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (adeguamenti formali nel diritto cantonale - doppia istanza)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo preso atto dell'iniziativa parlamentare presentata il 18 febbraio 2014 in forma elaborata da Andrea Giudici, che chiede adeguamenti formali nel diritto cantonale, allo scopo dichiarato di soddisfare le esigenze poste dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF) relativamente ai principi della doppia istanza. Tale legge impone ai Cantoni di istituire tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza, che giudicano su ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF in materia civile; art. 80 cpv. 2 LTF in materia penale). Sono eccettuati i casi in cui lo stesso diritto federale prevede un'istanza unica cantonale. Negli scorsi anni l'Alta Corte ha annullato varie decisioni di autorità cantonali (anche del Ticino) per mancato ossequio di tali disposizioni.

L'atto parlamentare propone inoltre di modificare alcune competenze, considerate desuete, del plenum del Tribunale di appello, riguardanti i conflitti di competenza fra giurisdizioni e l'ipotesi in cui la maggioranza dei giudici del Tribunale cantonale amministrativo sia ricusata. Questi ultimi aspetti, come pure la questione dei rimedi giuridici in materia di accesso agli atti in ambito amministrativo non vengono trattati nel presente rapporto, in quanto intendiamo inserirli in un altro messaggio inerente alcune modifiche alla legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa.

L'avamprogetto elaborato dallo scrivente Consiglio è stato sottoposto al Presidente del Tribunale d'appello, al Presidente della Terza Camera civile, al Presidente della Camera di protezione, alla Presidente della Corte di appello e di revisione penale, al Procuratore generale, al Magistrato dei minorenni, al Presidente della Corte dei reclami penali e al Presidente dell'Ufficio dei provvedimenti coercitivi; le loro osservazioni, per quanto possibile, sono state integrate nel presente rapporto.

I. EXEQUATUR DI SENTENZE PENALI ESTERE

Come esposto nell'atto parlamentare, l'anno scorso il Tribunale federale ha stabilito, in un caso che concerneva il Cantone di Basilea Città, che sono necessari due gradi di giudizio per l'exequatur di sentenze penali estere. La Presidente del Tribunale di appello aveva deciso in prima e unica istanza su una richiesta di exequatur proveniente dall'Italia.

Secondo l'Alta Corte ciò viola l'art. 106 cpv. 3 seconda frase della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP) e l'art. 80 cpv. 2 LTF. Tali norme esigono un doppio grado di giurisdizione cantonale (sentenza n. 1B_467/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 3.3). Tale caso non rientra in un'eccezione legale dell'esigenza di una doppia istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 terza frase LTF; inoltre, l'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP costituisce una *lex specialis* per quanto concerne la via giudiziaria nell'ambito della procedura di exequatur (cfr. sentenza citata, consid. 3.3).

L'iniziativa parlamentare propone di abrogare l'art. 62 cpv. 5 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e di attribuire la competenza per rilasciare la dichiarazione di esecutività, in primo grado, al giudice dei provvedimenti coercitivi, trattandosi di procedura indipendente di esecuzione, e in seconda istanza alla Corte di appello e di revisione penale. Esso propone inoltre, se la sentenza estera da riconoscere applica una pena o una misura che nel Cantone presuppone il concorso di giurati, di dare la possibilità di esigerne la partecipazione in ultimo grado cantonale.

Attualmente l'art. 62 cpv. 5 LOG stabilisce che la Corte dei reclami penali "*è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero*". La stessa decide in prima e unica istanza. Ciò non è giuridicamente ammissibile. La norma è in contrasto con il diritto federale e con quanto espresso dal Tribunale federale. Come detto, al riguardo si applica l'art. 106 cpv. 3 AIMP, il quale prescrive nella sua prima frase, in materia di dichiarazione di esecutività di decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero, che "*la decisione è emessa in forma di sentenza motivata*", e stabilisce, nella seconda frase, che "*il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico*". In quest'ambito, il Tribunale federale aveva già sancito che la decisione cantonale emanata nella procedura di exequatur è dapprima impugnabile con un rimedio di diritto cantonale ai sensi dell'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, e poi con un ricorso in materia penale al Tribunale federale in applicazione dell'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF (sentenza del 21 dicembre 2009 pubblicata in DTF 136 IV 44). Questi principi sono stati successivamente confermati dal Tribunale federale nella sentenza n. 1B_467/2013 del 13 gennaio 2014, citata nell'atto parlamentare. L'Alta Corte, in quest'ultima sentenza, ha anche evidenziato che a questo ordinamento procedurale non si oppone l'art. 55 cpv. 4 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), secondo il quale "*se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un'autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo*". Questa norma dichiara espressamente competente l'autorità di reclamo nei casi in cui il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria ad un'(unica) autorità giudiziaria, in particolare per la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale quale autorità di ricorso in materia di estradizione e di questioni accessorie di assistenza giudiziaria ai sensi degli art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 2 e 80e AIMP. L'art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP rappresenta una *lex specialis*, che prescrive il doppio grado di giurisdizione cantonale in materia di procedura di exequatur. Né dal CPP né dal messaggio al CPP si evince che il legislatore volesse scostarsi dal principio del doppio grado di giurisdizione cantonale nell'ambito della procedura di exequatur secondo gli art. 105 e seguenti AIMP. La Corte dei reclami penali, nella sentenza emessa in data 11 marzo 2014 (inc. 60.2013.411) ha ritenuto l'attuale art. 60 cpv. 5 LOG contrario all'art. 106 cpv. 3 AIMP, giungendo a constatare la propria incompetenza per decidere nella procedura di exequatur quale prima ed unica istanza cantonale (cfr. sentenza citata consid. 2.5, 2.6 e 3).

Dalle precedenti considerazioni si desume quindi che occorre modificare la LOG per prevedere, in materia di dichiarazione di esecutività delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero, il doppio grado di giurisdizione a livello cantonale. Ora, al

riguardo, ci si può ispirare all'esempio costituito dall'art. 18 dell'abrogata legge cantonale del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale. Questa norma stabiliva che la decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero era pronunciata dal Presidente del Tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni, e che contro la decisione era dato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale per i motivi previsti dalla AIMP e dal Codice di procedura penale ticinese. Pertanto, in quest'ottica, proponiamo di prevedere che la competenza di rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero spetta al Presidente del Tribunale penale cantonale, mediante l'adozione di un nuovo capoverso 6 all'art. 50 LOG o al magistrato dei minorenni (se la decisione concerne minorenni, mediante un nuovo capoverso 2 dell'art. 3 della legge del 24 giugno 2010 sull'organizzazione delle autorità penali minorili). La loro decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. La scelta di attribuire al magistrato che decide nel merito di un processo penale (anziché a quello che esamina gli aspetti procedurali) è motivato dal fatto che la procedura di exequatur è più assimilabile a un processo penale perché non tocca aspetti legati alle fasi di esecuzione della pena ma stabilisce se una pena inflitta all'estero sia eseguibile. In quest'ambito, si precisa che l'attribuzione della competenza al Presidente del Tribunale penale cantonale (o al magistrato dei minorenni) invece che all'intero collegio giudicante consente di statuire in modo celere sulle domande di exequatur. Inoltre, in questa materia così formale, conviene, a nostro avviso, rinunciare alla partecipazione degli assessori-giurati. Non riteniamo infatti opportuno il concorso dei giurati, visto il carattere meramente tecnico-giuridico del giudizio di exequatur. Il riconoscimento di sentenze estere è una tipica materia del diritto di assistenza giudiziaria internazionale; non a caso, il giudizio di exequatur in materia penale è previsto nella AIMP. Nell'ambito dell'assistenza internazionale non sono di regola previsti il pubblico dibattimento e la presenza di assessori-giurati.

II. RIMEDI GIURIDICI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

1. In ambito penale

Attualmente l'art. 62 cpv. 4 LOG prevede che, *“dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione”*. Tale norma è stata introdotta nell'ambito dell'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero. Il CPP federale ha infatti demandato ai Cantoni la competenza del disciplinamento dell'accesso agli atti dopo la chiusura del procedimento (cfr. messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009, pag. 23). L'art. 99 CPP rinvia alle disposizioni cantonali per quanto riguarda l'accesso agli atti dopo la chiusura del procedimento. In pratica è stato ripreso l'art. 27 del codice di procedura penale ticinese, che attribuiva alla Camera dei reclami penali la competenza di autorizzare l'ispezione degli atti concernenti procedimenti penali conclusi (cfr. messaggio n. 6165 pag. 27).

Nell'atto parlamentare si propone di affidare la competenza per decidere sulle istanze di accesso agli atti alle singole autorità, prevedendo la possibilità di inoltrare reclamo alla Corte dei reclami penali contro le loro decisioni. Lo stesso suggerisce di abrogare l'art. 62

cpv. 4 LOG e di introdurre un nuovo art. 14b della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010.

Innanzitutto, va precisato che nel caso di procedimenti pendenti si applica il diritto federale. Gli articoli 100 e seguenti CPP regolano la gestione, l'esame e la conservazione degli atti; l'art. 102 prevede la procedura applicabile in caso di domanda d'esame degli atti: in merito all'esame degli atti decide chi dirige il procedimento.

Condividiamo la proposta di indicare quali autorità conservano gli atti. Sono conservati dal procuratore pubblico gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito, in pratica i casi in cui il decreto d'accusa o il decreto di abbandono non vengono impugnati. Precisiamo che la nozione "*atti delle procedure penali*" include anche quelli riguardanti l'attività investigativa della polizia. Gli atti nei casi in cui è stata emanata una sentenza di merito sono conservati dal tribunale che ha trattato il caso (Pretura penale, Tribunale penale cantonale), mentre quelli d'esecuzione presso l'autorità competente (Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, penitenziario cantonale). Per atti della procedura d'esecuzione si devono intendere sia quelli utilizzati sia quelli elaborati nell'ambito della relativa procedura. Riteniamo invece preferibile affidare a un'unica autorità (Ministero pubblico per gli adulti e Magistrato dei minorenni per i minorenni) e non alle singole autorità penali e di esecuzione della pena e della misura interessate la competenza per statuire sulle istanze di consultazione degli atti di procedure concluse, in quanto ciò permetterà di garantire un'uniformità di prassi. Contro tale decisione sarà inoltre possibile inoltrare reclamo alla Corte dei reclami penali.

Proponiamo quindi di adottare una norma simile anche per le autorità penali minorili nella legge sull'organizzazione della autorità penali minorili del 24 giugno 2010. Cogliamo anche l'occasione per aggiornare l'art. 12 cpv. 2 di tale legge prevedendo, il rinvio alla nuova legge sulla procedura amministrativa.

Nel caso di decisioni sull'accesso di atti dell'autorità giudiziaria superiore non è dato reclamo, non essendoci un'autorità superiore a quella.

2. In ambito civile (CPC)

L'art. 53 cpv. 2 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) prevede che le parti hanno il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano. Si tratta di un diritto derivante dal diritto di essere sentiti (cfr. messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006, pag. 6645).

L'iniziativa parlamentare propone di adottare un nuovo art. 13a nella legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010 (LACPC) inerente la conservazione e la consultazione degli atti di procedure concluse; la decisione spetta all'autorità che conserva gli atti; la stessa è impugnabile mediante reclamo entro 30 giorni.

Condividiamo la proposta di prevedere nella LACPC una nuova norma sulla conservazione e sulla consultazione degli atti di procedure concluse.

3. Termini di conservazione degli atti

Nelle nuove norme sulla conservazione e consultazione degli atti inseriamo una base legale per delegare al Consiglio di Stato il compito di stabilire i termini di conservazione degli atti. Si avverte infatti l'esigenza di chiarire meglio questo aspetto. Il Dipartimento delle istituzioni sta già esaminando il tema con le autorità giudiziarie interessate e il Consiglio della magistratura. Evidentemente dovrà essere rispettato il diritto federale (ad esempio per l'ambito penale l'art. 103 CPP, il quale stabilisce i termini minimi di conservazione degli atti).

III. RIMEDI GIURIDICI IN MATERIA DI RICUSA NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DEL MINORE E DELL'ADULTO

Attualmente, in caso di ricusa di tutta l'Autorità regionale di protezione (ARP) è la Camera di protezione del Tribunale di appello che decide, in unica istanza. L'art. 31 cpv. 3 e 4 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA) prescrive quanto segue:

³Ove sia ricusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide la Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴Nel caso di impossibilità, per l'autorità regionale di protezione, di completarsi nell'ambito della gestione di una procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura."

L'iniziativa parlamentare propone di modificare questi capoversi affidando all'ARP più vicina la competenza per decidere in prima istanza sulla domanda di ricusa dell'intera ARP e che la prossimità fra le stesse venga stabilita nel regolamento.

Innanzitutto precisiamo che, attualmente, se un solo membro di un'ARP è oggetto di ricusa, non ci sono problemi, perché, conformemente all'art. 31 cpv. 2 LPMA in prima istanza decide l'ARP medesima in assenza del membro contestato e in seconda istanza la Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 1 LOG). Se invece tutti i membri dell'ARP o la maggioranza dei membri sono oggetto di ricusa, l'attuale regolamentazione effettivamente non rispetta il principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto decide la Camera di protezione come prima e unica istanza cantonale (art. 31 cpv. 3 LPMA).

Condividiamo le modifiche chieste con l'atto parlamentare e proponiamo pertanto di attribuire all'ARP viciniora la competenza a evadere le istanze di ricusa riguardanti un'intera ARP. La Camera di protezione deciderà le domande di ricusa in seconda (e ultima) istanza cantonale. Ciò permetterà di regolare la questione, anche nella fase di avvicinamento alla riorganizzazione del settore. Con il messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014 concernente il rapporto del Consiglio di Stato in materia di protezione del minore e dell'adulto e le proposte legislative per la riorganizzazione del settore, lo scrivente Consiglio ha proposto delle modifiche da apportare alla legge sull'organizzazione giudiziaria per l'attribuzione delle competenze in materia di protezione del minore e dell'adulto alle preture (messaggio citato, pag. 18). Qualora in futuro vi dovesse essere il passaggio delle competenze di prima istanza alle preture, si potrà applicare il principio di cui all'articolo 37 capoverso 5 LOG, che prevede che le domande di ricusa nei confronti

del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore. In fase di adozione delle disposizioni sulla nuova organizzazione, occorrerà disciplinare il caso in cui venga ricusato non solo il pretore ma anche i membri specialisti della nuova pretura di protezione.

IV. ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA CIVILE

Attualmente l'art. 10a LACPC prevede al capoverso 1 che *"il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile"* e al capoverso 2 che *"il Pretore è competente per l'esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello"*. Questa norma è in vigore dal 10 agosto 2012 (BU 2012, pag. 365). Nella legge figura in modo esplicito che il Tribunale di appello, designato quale autorità centrale cantonale ai sensi della Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (Convenzione dell'Aia; RS 0.274.131) è competente per la notificazione di atti giudiziari di tribunali stranieri. Tale compito è assunto dal presidente pro tempore del Tribunale di appello (cfr. messaggio n. 6493 del 6 aprile 2011 sulla modificazione di alcune disposizioni in materia di procedura civile e procedura penale, pag. 2).

L'iniziativa propone di affidare alla cancelleria del Tribunale di appello la competenza per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e di prevedere che le operazioni della cancelleria, dei pretori e dei giudici di pace in tale materia sono impugnabili mediante reclamo entro dieci giorni.

Riteniamo preferibile mantenere l'attuale tenore dell'art. 10a cpv. 1 LACPC, ossia l'indicazione secondo cui la competenza per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile spetta al Tribunale di appello. A nostro giudizio tale compito deve continuare ad essere svolto dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello sulla base delle considerazioni seguenti.

Innanzitutto precisiamo che si tratta della competenza relativa alla notificazione di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevista dalla Convenzione 1. Marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), rispettivamente dalla Convenzione dell'Aia. In applicazione di queste convenzioni, ogni Stato contraente designa un'autorità centrale il cui compito è di ricevere le richieste di notificazione provenienti da un altro Stato e di darvi seguito. Nel Cantone Ticino tale compito è stato affidato al Tribunale di appello (art. 10a LACPC). Procedendo alla notifica di atti, il Presidente del Tribunale di appello non esercita attività giudicante, limitandosi in sostanza a fungere da "postino". Né la semplice notifica di una sentenza può essere assimilata in qualche modo a dichiarazione di esecutività, per la quale è da seguire l'apposita procedura prevista dalla Convenzione di Lugano (RS 0.275.12, CLug). Diversamente da quanto sembra lasciar intendere il testo dell'iniziativa parlamentare, la competenza per la dichiarazione di esecutività di decisioni di sentenze civili estere è ben diversa e regolata diversamente da quella per la notifica degli atti di un'autorità estera. Stante il tipo di attività di cui trattasi – che esula dal contesto della sentenza n. 1B_467/2013, non riteniamo che sia necessario prevedere un'autorità di reclamo nell'ambito delle notificazioni degli atti da parte del Presidente del Tribunale di appello.

Rileviamo comunque che le preoccupazioni sollevate con l'iniziativa parlamentare, fondate sulla sentenza n. 1B_467/2013 del Tribunale federale sono infondate anche nella misura

in cui dovessero riguardare la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere. La procedura di riconoscimento delle sentenze civili estere (exequatur) è retta dagli art. 38 e seguenti della CLug. La CLug medesima prevede un doppio grado di giurisdizione (art. 39 e art. 43 CLug). In Svizzera l'autorità competente a occuparsi di un'istanza intesa a ottenere la dichiarazione di esecutività è il giudice cantonale dell'esecuzione (allegato II CLug) e l'istanza di ricorso e il tribunale cantonale superiore (allegato III CLug). In Ticino tali funzioni sono attribuite al pretore (art. 37 cpv. 3 LOG), rispettivamente al Tribunale di appello e, a dipendenza delle materie alla prima, rispettivamente alla seconda Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 e art. 48 lett. b n. 5 LOG). Per quanto concerne la procedura di esecuzione di sentenze straniere (exequatur) in materia civile vi è quindi già il doppio grado di giurisdizione, peraltro imposto dal diritto federale. Il diritto cantonale ticinese è pertanto in linea con le esigenze poste dalla CLug e di conseguenza non vi è alcuna necessità di intervento.

V. CONSEQUENZE FINANZIARIE

Il presente disegno di legge non comporta conseguenze finanziarie per il Cantone e nemmeno per i Comuni e gli altri enti locali.

VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE

Le modifiche proposte non figurano nelle Linee Direttive 2012-2015.

Sulla base delle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad adottare le modifiche legislative proposte con il presente rapporto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

- **sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica**
- **di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010; modifica**
- **sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999; modifica**
- **sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010; modifica**
- **sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 novembre 2015 n. 7141 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 6 (nuovo)

⁶Il Presidente del Tribunale penale cantonale rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

Art. 62 cpv. 4 e 5

Abrogati.

II.

La legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 13a (nuovo)

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l'autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

²L'autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.

⁴Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

III.

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 3 e 4

³Ove sia ruscata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa, decide l'autorità regionale di protezione vicinore; contro tale decisione è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ruscazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.

IV.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

Art. 14b (nuovo)

E. Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Ministero pubblico, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal tribunale e quelli d'esecuzione, dall'autorità d'esecuzione competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

²Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

³L'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

⁴Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti CPP.

V.

La legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 (nuovo)

²Il Magistrato dei minorenni rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

Art. 12 cpv. 2

²Chi viola il divieto è punito dal Dipartimento competente con la multa fino a 1'000 franchi; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013.

Art. 13a (nuovo)

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Magistrato dei minorenni, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal Tribunale dei minorenni e quelli d'esecuzione dall'autorità competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

²Il Magistrato dei minorenni decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

³L'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

⁴Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

VI. - Norma transitoria

¹Le presenti modifiche di leggi si applicano anche alle procedure pendenti.

²Gli incarti pendenti sono trasmessi d'ufficio alle autorità competenti secondo le presenti modifiche di legge.

VII.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le modifiche di leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore immediatamente.